



AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO
VIA TIRO A SEGNO, 5 - PALERMO
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE - U.O. MAGAZZINO P.I.

Titolo:

**Accordo Quadro per la fornitura di cavi
per la Direzione Pubblica Illuminazione**

Elaborato:

Capitolato Speciale di Fornitura

Data	Progettazione	Il Responsabile Unico del Procedimento	Il Dirigente
22/01/2020		 Dott. Girolamo Groppuso	dott. Maurizio Floridia

ART. 1. OGGETTO

1.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura di "CAVI"

I materiali oggetto dell'accordo sono indicati nel documento "ELENCO CATALOGHI E LISTINI" allegato.

L' Accordo Quadro ha ad oggetto la regolamentazione degli Appalti/Ordini specifici che verranno aggiudicati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, con le modalità di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura, di seguito anche solo Fornitore, si impegna a stipulare accordi specifici relativi ai singoli eventi, ai sensi degli artt. seguenti.

1.2 DEFINIZIONI

Accordo quadro: accordo concluso tra AMG ENERGIA S.p.A. ed il Fornitore il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso sia per quanto riguarda i prezzi che la qualità, nei limiti indicati negli articoli del presente capitolato.

Appalti specifici: singoli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 5, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, anche nella forma dell'Ordine contratto. In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui al presente Accordo Quadro.

AMG ENERGIA S.p.A.: ente firmatario dell'accordo quadro per la fornitura.

Fornitore: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'accordo quadro destinatario dei singoli Appalti Specifici.

ART. 2. FABBISOGNO E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è stimato complessivamente in € 200.000,00, oneri fiscali esclusi, secondo quanto specificato nell'allegato "IMPORTI PARZIALI"

Non sono previsti oneri da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Resta fermo quanto stabilito al punto 5 ed al punto 6 in materia.

Tale fabbisogno è stimato sulla base del periodo di durata dell'Accordo Quadro e non sulla durata dei Contratti specifici.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Azienda ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso delle

forniture da parte delle Aziende nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione di AMG ENERGIA S.p.A. nei confronti del Fornitore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione degli appalti specifici. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun Appalto Specifico in nessuna misura.

2.1 CORRISPETTIVO E AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA.

I prezzi posti a base d'appalto sono determinati da AMG ENERGIA S.p.A. in seguito all'operato sconto percentuale dalla stessa indicato nel documento "ELENCO CATALOGHI E LISTINI", per ogni singolo listino prezzi. I corrispettivi saranno determinati per singolo contratto derivante dal presente accordo, mediante l'applicazione ai prezzi suddetti, del ribasso unico percentuale determinato in sede d'appalto attesa l'assenza di costi di sicurezza (vedi art. 6.9).

ART. 3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura avrà una durata di 36 mesi, cui si riferisce l'importo di cui all'art. 2.

Alla scadenza del contratto l'appaltatore, qualora richiesto dall'AMG ENERGIA S.p.A., si impegna a prorogare il contratto alle stesse condizioni e modalità, nei limiti del valore massimo presunto di cui all'art. 2, senza soluzione di continuità, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMG ENERGIA S.p.A. può aggiudicare il/i singolo/i appalto specifico.

ART. 4. CAUZIONE A GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO

Il Fornitore sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'Accordo Quadro, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva in conformità all'Art. 103 del D.L. 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.L. 50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità dell'Accordo Quadro cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del cod. civile.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AMG ENERGIA S.p.A., ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A. in base a quanto previsto dall'Accordo Quadro.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore sia a mezzo dell'Accordo Quadro nonché di tutti gli Appalti Specifici disciplinati dal presente Capitolato e scaturenti dall'Accordo, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.p.A. in base a quanto previsto dall'Accordo Quadro, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'AMG ENERGIA S.p.A..

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'AMG ENERGIA S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 7 del presente CSA.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione dell'accordo il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 5. APPALTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che l'Azienda dovrà seguire per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici.

5.1 OGGETTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'Azienda procederà all'affidamento del singolo appalto specifico, sulla base delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, definendo il fabbisogno e la durata del contratto specifico e stipulando il relativo contratto (anche a mezzo di scambio corrispondenza o Ordine Contratto).

Il materiale oggetto degli Ordini – Contratti dovrà garantire la rispondenza alle certificazioni previste dalle normative di settore.

Pertanto, laddove necessario per il raggiungimento delle finalità sopra precisate o in funzione di altre ragioni tecniche, l'Azienda si riserva, all'atto della determinazione del fabbisogno e della tipologia di materiali definiti nell'Ordine-contratto, di indentificare in modo vincolante anche la marca del materiale ordinato, tra quelle già enucleate nel documento "ELENCO CATALOGO LISTINI".

Nelle ipotesi in cui non sussistano ragioni tecniche per le quali sorge la necessità di indicare in modo vincolante la marca dei materiali richiesti, la Stazione Appaltante, a parità di componenti, si riserva comunque la facoltà di scegliere quelli con prezzo unitario più basso.

In sede contrattuale dovranno essere sempre indicati gli oneri da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero), così come determinati nella fase integrativa di cui al precedente capoverso.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, nel periodo di durata del contratto, anche materiale non compreso fra quello sopra indicato ma che l'Azienda dovesse eventualmente richiedere. In tali casi, salvo indisponibilità comprovate dal fornitore, saranno applicate le condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

In nessun caso, comunque saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

5.2 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.L. 50/2016 nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.L. 50/2016 alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;

- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'aggiudicatario deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.L. 50 del 2016;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105 comma 18 del D.L. 50/2016 la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 Cod. Civile con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del sub appaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di cui all'art. 80 del D.Lgs n° 50/2016.
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e s. m. e i..

Salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D.L. 50/2016, è inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, di trasmettere all'Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni in materia di subappalto di cui al D.L. 50/2016.

ART. 6. CONDIZIONI CONTRATTUALI COMUNI A TUTTI GLI APPALTI SPECIFICI

Le seguenti disposizioni disciplinano l'esecuzione degli Appalti specifici affidati nell'ambito dell'Accordo quadro. Si ribadisce che in nessun caso tali appalti specifici potranno apportare modifiche sostanziali alle previsioni dell'Accordo Quadro.

6.1 CONSEGNA

Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Il termine per la consegna viene fissato in 15 (quindici) giorni feriali dalla ricezione dell'ordine ad eccezione dei casi particolari e straordinari per i quali l'operatore dovrà fornire, per fax, e-mail o

PEC, entro 5 (cinque) giorni continuativi dalla data di ricezione dell'ordine i motivi che ne giustificano il ritardo e la conseguente data di consegna prevista. Tali motivazioni saranno valutate dal RUP per l'eventuale accoglimento.

L'ordine verrà trasmesso tramite fax o PEC e, in caso di indifferibile urgenza, anche per telefono o per e-mail, poi confermata per fax o PEC.

Ad ogni ordine emesso dovrà corrispondere una comunicazione ad AMG ENERGIA S.p.A. da parte del fornitore, inviata entro 3 (tre) giorni continuativi tramite e-mail, fax o PEC di CONFERMA DELL'ORDINE, riportante i dati dell'ordine a cui si riferisce.

La consegna dei beni dovrà avvenire negli orari e nei luoghi indicati negli ordinativi emessi dal competente Settore dell'Azienda utilizzatrice nel territorio del Comune di Palermo.

Ad ogni ordine emesso dovrà corrispondere un documento di trasporto, anche in presenza di un solo articolo.

Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa.

AMG ENERGIA S.p.A., nel corso della fornitura, si riserva la facoltà, nell'ambito dell'importo massimo previsto dal singolo contratto specifico, di decidere le quantità da prelevare di ogni singolo articolo di cui alle specifiche tecniche, potendone escludere alcuni di essi.

La ditta, previo accordo con AMG ENERGIA S.p.A., potrà sostituire i prodotti richiesti con altri che abbiano le medesime caratteristiche tecniche purché già inseriti nell'ELENCO CATALOGO LISTINI e purché il prezzo non sia superiore a quello del prodotto identificato.

In caso di forniture pesanti o ingombranti l'aggiudicatario dovrà utilizzare un veicolo dotato di sponda caricatrice idraulica oppure di braccio meccanico, privilegiando l'uso di bancali di legno tipo "EPAL" e stabilizzando il carico mediante l'uso di pellicola in plastica trasparente.

Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal fornitore dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Per le consegne da effettuarsi in zone soggette a restrizioni veicolari o di circolazione (p.es ZTL) il fornitore dovrà provvedere presso le autorità competenti alle richieste delle relative autorizzazioni.

L'aggiudicatario sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.

Qualora le merci non venissero consegnate entro i termini stabiliti o nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione della fornitura, AMG ENERGIA S.p.A. avrà

diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Nessun onere potrà essere imputato all'Azienda per il ritiro di eventuale materiale non conforme a quello ordinato.

In caso di mancata fornitura, AMG ENERGIA S.p.A. potrà rivolgersi ad altra ditta e l'eventuale maggior costo sarà a carico dell'aggiudicatario.

6.2 ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare al personale dell'Azienda ricevente apposito documento di trasporto in duplice esemplare che riporti il numero e la data dell'ordine emesso dall'Azienda e nel quale risultino dettagliatamente indicate specie, quantità dei singoli beni forniti, nonché il Codice CIG di riferimento.

La regolare esecuzione del contratto è verificata, di regola, dal responsabile della struttura presso la quale avviene la consegna delle merci.

Il personale addetto al ricevimento provvederà alla immediata verifica quantitativa e qualitativa delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.

L'accettazione non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

L'Azienda ricevente potrà rifiutare la fornitura eseguita in ritardo.

E' in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.

Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia al fornitore è di trenta giorni dalla scoperta.

6.3 VERIFICHE E CONTROLLI DI QUALITÀ E FUNZIONALITÀ

AMG ENERGIA S.p.A. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche qualitative dei prodotti indicati in gara e quelli effettivamente forniti.

Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere in regola con la normativa tecnica vigente, essere dotate delle marcature e delle documentazioni tecniche obbligatoriamente previste dalla normativa vigente al momento dell'ordine.

6.4 OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ

E' a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato nonché delle condizioni fissate dall'Azienda in occasione dell'attivazione degli Appalti Specifici.

La fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste all'art. 6.10.

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Direttore per l'esecuzione del contratto nominato da AMG ENERGIA S.p.A., incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

6.5 REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario deve nominare un referente dell'attività e comunicarne il nominativo all'azienda. Il Referente costituirà l'interfaccia per ogni esigenza tecnica amministrativa nei confronti dell'AMG ENERGIA S.p.A..

6.6 OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

L'aggiudicatario dovrà applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o tariffe professionali in vigore durante l'appalto per la categoria di cui trattasi ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla Legge.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'AMG ENERGIA S.p.A. la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

6.7 FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria presenterà a carico della Azienda fatture all'ultimazione degli obblighi derivanti dai singoli contratti, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte ed in osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Non saranno prese in esame e restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto all'Accordo quadro, salvo quanto previsto in sede di Accordo specifico.

E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra AMG ENERGIA S.p.A ed il Fornitore di prevedere in deroga al D.Lgs. 231/2002 ed all'accordo quadro stesso, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla stazione appaltante negli atti di gara e in particolare anche della clausola sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG ENERGIA S.p.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA S.p.A. provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre, se richiesto dalla stazione appaltante, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi delle spese sostenute per i dipendenti/collaboratori.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AMG ENERGIA S.p.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.p.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento.

6.8 CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 e lasciati impregiudicati gli effetti giuridici della garanzia ivi disciplinata, in ragione di ogni appalto specifico, il Fornitore potrà essere chiamato, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il singolo contratto, una cauzione definitiva ad eventuale integrazione di quella già costituita a garanzia dell'Accordo quadro. In particolare, la cauzione dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.p.A. in base quanto previsto dall'Accordo Quadro, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione dovrà essere costituita con le medesime modalità previste all'art. 4.

6.9 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA / ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008

In ordine alle norme di prevenzione e sicurezza ed agli adempimenti del TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008 e s. m. e i., si rinvia integralmente all'allegato "Indicazioni e disposizioni per la sicurezza".

6.10 PENALITÀ

L'Azienda se, nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del Fornitore, riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente, a mezzo fax o mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate le penali sotto specificate che hanno, comunque, carattere non esaustivo.

Mancata consegna, parziale o totale: l'uno per mille dell'ammontare netto del singolo ordine-contratto per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore), sui termini fissati all'Art. 6.1 del presente Capitolato.

Mancata sostituzione della fornitura non conforme alle caratteristiche previste € 100,00 per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore)

L'ammontare complessivo delle penali per ritardo, nel caso di reiterate inadempienze, non potrà essere complessivamente superiore al dieci per cento dell'ammontare netto del singolo contratto. Pertanto, al raggiungimento dell'importo massimo delle penali, AMG ENERGIA spa si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione e all'adozione delle

ulteriori determinazioni conseguenziali, ivi compresa la possibilità di rivolgersi all'impresa seconda classificata o di indire una nuova procedura, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.

Analoga facoltà si riserva AMG ENERGIA, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo massimo delle penali, nel caso di inadempienze ritenute gravi, o di inadempienze anche lievi ma ripetute, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, atteso che le singole forniture oggetto del presente accordo rispondono all'esigenza di AMG ENERGIA spa di adempiere agli obblighi del pubblico servizio di illuminazione nel Comune di Palermo.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A/R.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente reintegrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'Azienda, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

6.11. CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO (ORDINE CONTRATTO)

Con la stipula del contratto specifico il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni di terzi (inclusa la Committenza), cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta detta adeguata copertura assicurativa da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare ad AMG ENERGIA S.p.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (inclusa la Committenza), anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 7. ULTERIORI CONDIZIONI

7.1 PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi dalla data di stipula del primo contratto specifico, l'Accordo si intenderà sottoposto a periodo di prova al fine di consentire agli utilizzatori una valutazione ampia e complessiva della fornitura. Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito esito negativo, a discrezione dell'AMG ENERGIA S.p.A., potrà essere concesso, al Fornitore un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, AMG ENERGIA S.p.A. potrà recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro.

In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di fornitura correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre in caso di recesso dal contratto per mancato superamento della prova, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi continuare la fornitura fino al subentro del nuovo contraente.

7.2 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI SINGOLI CONTRATTI

L'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Specifici, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

o per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A.;

o per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A. in caso di proroga del contratto;

o nel caso di indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti specifici a seguito delle procedure di cui all'art. 5 del presente Capitolato;

o qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;

o qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Specifici, cesseranno la loro efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

allorché si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica o materiale che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compresi i casi previsti dall'art. 80 del D.L. 50 del 2016.

o qualora il fornitore non proceda all'aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato;

o qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

o allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;

o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

o il fornitore ceda il contratto;

o il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.p.A..

L'AMG ENERGIA S.p.A., nei limiti delle autorizzazioni di cui all'accordo Quadro, ha altresì la facoltà di risolvere il singolo contratto specifico ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

o il fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nel contratto;

o il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

o il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'AMG ENERGIA S.p.A. e/o Aziende di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

o il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

o il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

o il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AMG ENERGIA S.p.A.;

o il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

o si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta aggiudicataria);

o si verificano gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

7.3 CAUSE DI RECESSO

L'AMG ENERGIA S.p.A. potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti Specifici qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte dell'Accordo o di singoli contratti.

L'AMG ENERGIA S.p.A. può recedere dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti Specifici, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva altresì di recedere dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti Specifici in caso di mancato superamento del periodo di prova, ai sensi del presente capitolato.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

7.4 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro nonché dei singoli Contratti Specifici.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG ENERGIA S.p.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

ART. 8. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI.

AMG ENERGIA S.p.A., per tutta la durata dell'Accordo Quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell'Accordo Quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. AMG ENERGIA S.p.A. potrà comunque procedere in qualsiasi momento ai controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti dell'accordo quadro.

Resta comunque fermo che il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di appalto specifico (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

In particolare, ciascun il Fornitore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ad AMG ENERGIA S.p.A.:

- A) ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- B) ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.

ART. 9. RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO ED AGLI APPALTI SPECIFICI

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'AMG ENERGIA S.p.A., cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell'Accordo Quadro.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo stesso. In particolare vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione all'AMG ENERGIA S.p.A..

I Responsabili della gestione dell'Accordo Quadro saranno nominati in fase di aggiudicazione o di stipula dell'Accordo. I relativi nominativi dovranno essere comunicati ad AMG ENERGIA S.p.A. prima della stipula dell'Accordo Quadro.

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s. m. e i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), AMG ENERGIA S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.p.A. ai fini della stipula dell'accordo quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa dell'Accordo Quadro stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG ENERGIA S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG ENERGIA S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMG ENERGIA S.p.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG ENERGIA S.p.A. o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente all'esecuzione del contratto interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AMG ENERGIA S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990, del D.Lgs. 50/2016 e della normativa di settore applicabile.

- all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito www.AMG ENERGIA S.p.A.-

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Aziende interessate.

In particolare la ditta dovrà:

o mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;

o non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è AMG ENERGIA S.p.A..

ART. 11. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra le parti - così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 12. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale di gara, si rinvia al Disciplinare, alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.

ART. 13. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento:

- A. "IMPORTI PARZIALI"
- B. "ELENCO CATALOGHI E LISTINI"



AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

IMPORTI PARZIALI

CAVI BT	IMPORTO PRESUNTO	€ 100.000,00
CAVI MT	IMPORTO PRESUNTO	€ 100.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PRESUNTO		€ 200.000,00



AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

ELENCO CATALOGHI E LISTINI

DESCRIZIONE MATERIALE	MARCA	CATALOGO/LISTINO	SCONTO %
CAVI BT E MT	GENERALCAVI	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	PRISMAN CABLES & SYSTEM	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	ERICO	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	CEAM	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	RCE	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	CAVOCONTROL	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	BRUNO BALDASSARRI & FRATELLI - CAVI SPA	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	LA TRIVENETA CAVI	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	ITC	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	SEM	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	TEKNOMEGA	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	F.C. INTERNATIONAL CABLES	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40
	OGNI ALTRA MARCA EQUIVALENTE	EDIZIONE CORRENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE	40